

PREMESSO che:

- la Legge 23 agosto 1993 n. 352 detta le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati;
- la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 al Titolo VIII disciplina la raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati in Regione Lombardia;
- la L.R. n. 76 del 19/05/2015 "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Cap. I della L.R. n. 31 del 05/12/2008" stabilisce che i Comuni, al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzare le risorse naturali, possano subordinare la raccolta al pagamento di un contributo sulla base di un regolamento da gestire in forma associata esclusivamente tramite la Comunità Montana di appartenenza, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione tra i medesimi Enti;

Considerato che per il territorio della Valle Camonica è in atto fin dal 2001 una regolamentazione sovracomunale, in forma associata, che ha dato buoni risultati;

Vista la proposta pervenuta dalla CMVC per la definizione di un'intesa finalizzata a dare continuità con la regolamentazione previgente;

Vista la bozza di intesa a tal fine predisposta e ritenuto la medesima meritevole di approvazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 42 e 48 del TUEL 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **di approvare** la bozza di intesa da stipulare con la CMVC per la gestione in forma associata della regolamentazione della raccolta dei funghi epigei sul territorio comunale ai sensi della normativa regionale richiamata in premessa;
2. **di dare atto** che la bozza di cui al punto precedente viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;;
3. **di demandare** al Sindaco la tipula della intesa predetta in rappresentanza di questo Comune;
4. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione palese per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE COMPRESORIALE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno ___ del mese di _____ (/ /**2015**) in Breno, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Piazza Tassara, 3;

TRA

la **COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA** – rappresentata dal Presidente della Giunta Esecutiva, OLIVIERO VALZELLI, di seguito nel presente atto indicata anche solo “Comunità Montana”;

E

i **COMUNI DI** _____, rappresentati dai rispettivi Sindaci pro-tempore come indicati in calce alla presente, di seguito nel presente atto indicati anche solo “Comuni”;

PREMESSO che:

la Legge 23 agosto 1993 n. 352 detta le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati;

la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 al Titolo VIII disciplina la raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati in Regione Lombardia;

la L.R. n. 76 del 19/05/2015 “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Cap. I della L.R. n. 31 del 05/12/2008” all’art. 1 comma a stabilisce che i Comuni possano provvedere alla quantificazione ed alla raccolta dei pagamenti esclusivamente tramite la Comunità Montana di appartenenza, previa sottoscrizione di un’apposita convenzione tra i medesimi Enti;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. – Premessa

La premessa è parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

I Comuni sottoscrittori della presente convenzione autorizzano la Comunità Montana di Valle Camonica ad approvare mediante apposita Deliberazione di Assemblea un Regolamento per la gestione comprensoriale della raccolta dei funghi epigei, sulla scorta dei contenuti già in essere nel Regolamento in vigore dal 2001.

ART. 3

La Comunità Montana accetta di esercitare tale funzione associata senza alcun onere per il Comune ed in conformità con le procedure contenute nel Regolamento Comprensoriale.

ART. 4 – Durata

La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione ed ha validità per la durata di anni 10. E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte dei contraenti, da comunicare in forma scritta entro il 31 dicembre di ogni anno e con effetto dall’anno successivo.

ART. 5

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme previste in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Breno, lì _____

Per la Comunità Montana
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Oliviero Valzelli)

Per il Comune di _____
IL SINDACO